



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 - Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **QUATTRO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:	Presente in sede	Presente in videoconferenza	Assente
1. TAPPA Massimo	X		
2. BRANDA Erica	X		
3. GANDOLFO Matteo	X		
4. LOVESIO Franco	X		
5. MAZZEGA Maurizio	X		
6. RIZZO Federico	X		
7. ROSSELLO Danilo			X
8. VIAZZO Gabriele	X		
9. VALLE Fiorenza	X		
10. VALENTI Chiara	X		
11. VIAZZO Marco	X		
TOTALE	10	0	1

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa **BAGNASCO Paola Piera**

Il Sig. **TAPPA Massimo - Sindaco**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE la L. 27/12/2019 n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), all'art. 1, comma 738 ha abolito, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CHE l'art. 1 della L. 160/2019 dal comma 738 al comma 783 ha abrogato la disciplina della TASI prevista dalla L. n. 147/2013, i commi da 1 a 12-ter e 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 nonché l'art. 8 (ad eccezione del comma 1) e l'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011; disponendo altresì che sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla L. 160/2019;

CHE il comma 776, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 dispone che, per tutto quanto non previsto dagli artt. da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/07/2020, esecutiva;

VISTO l'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, il quale stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della medesima legge, non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Piana Crixia in quanto rientrante tra i comuni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977 n. 984, essendo ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 759 della L. n. 160/2019, così come in ultimo modificato dall'art. 1, comma 81 della L. 29/12/2022 n. 197 a decorrere dal 1°/01/2023, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la L. n. 810/1929;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200/2012;
- g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o

per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città e d autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorchè cessa il diritto all'esenzione;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 747 della L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 30/07/2020, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783, della L. n. 160/2019 per l'anno 2020, come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A5, A6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0,6%
Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	€. =200,00=
Per immobili diversi dall'abitazione principale	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994	AZZERATA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D	0,86% di cui: <ul style="list-style-type: none"> • 0,76% a favore Stato • 0,10% a favore Comune
Terreni agricoli	ESENTI

DATO ATTO che nella delibera C.C. n. 13/2020 è stato altresì stabilito che:

- per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

DATO ATTO che con delibere C.C. n. 03 del 10/03/2021, n. 03 del 06/04/2022, n. 03 del 29/03/2023, n. 31 del 13/12/2023, esecutive, questo Comune ha confermato integralmente quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 13/2020 rispettivamente per gli anni d'imposta 2021, 2022, 2023 e 2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178, a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019 n. 160, è applicate nella misura della metà;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 Settembre - 13 Ottobre 2022 n. 209 (pubblicata sulla G.U. n. 42/2022 - prime serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anziché disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Inoltre, in via consequenziale, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 741, lett. b) della L. n. 160/2019;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n. 4/DF del 16/11/2023 con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni;

VISTO l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/07/2023, pubblicato sulla G.U. del 04/08/2023 recante: "Aggiornamento degli allegati decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con il quale è stato rivisto ed aggiornato il processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al fine di consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che il comma 756 della L. n. 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VERIFICATO che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, sono state individuate le fattispecie in base alla quale i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della L. n. 160/2019 a decorrere dall'anno di imposta 2024, che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019;

VISTO il comunicato del Dipartimento delle Finanze del 30/11/2023 con il quale ha reso noto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della L. n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 170/2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia delle finanze del 06/09/2024 emanato ad integrazione del decreto del 07/07/2023, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1, della L. n. 160/2019;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione della fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764 della L. n. 160/2019 e s.m.i., prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RITENUTO, pertanto di confermare anche per l'anno 2025, le aliquote approvando il Prospetto di cui all'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 e s.m.i., nonchè la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come determinate con deliberazione C.C. n. 13/2020;

RITENUTO altresì di confermare anche per l'anno 2025 che:

- per le abitazioni locata a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011 n. 201, comma sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019 n. 58, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

VISTO il D.M. 20/07/2021 recante: “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”, che all'art. 1, comma 1 stabilisce quanto segue:

“Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito “Portale”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.”;

VISTO l'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019 e s.m.i., che testualmente recita:

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”;

VISTO il Prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU relativo al 2025, redatto tramite l'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 e s.m.i., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che verrà trasmesso entro il 14 ottobre 2025 tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della sua pubblicazione;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L. 27/12/2019 n.160 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n° 7 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (I Consiglieri: VALLE F., VALENTI C e VIAZZO M.), e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 10 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

PER le motivazioni indicate nella premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI APPROVARE, per l'anno 2025, il Prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 e s.m.i., che prevede la conferma delle aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 13 del 30/07/2020, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI CONFERMARE, anche per l'anno 2025, la detrazione di imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), approvata con deliberazione C.C. n. 13/2020;

DI CONFERMARE altresì, anche per l'anno 2025 che:

- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota dello 1,03%, è ridotta al 75%;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), punto 6) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. n. 160/2019, è assimilata all'abitazione principale;

DI PRENDERE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178, a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019 n. 160, è applicate nella misura della metà;

DI DARE ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 Settembre - 13 Ottobre 2022 n. 209 (pubblicata sulla G.U. n. 42/2022 - prime serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anzichè disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Inoltre, in via consequenziale, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 741, lett. b) della L. n. 160/2019;

DI PROVVEDERE alla trasmissione del Prospetto allegato alla presente deliberazione tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della sua pubblicazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025,

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui al D.M. 20/07/2021;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Piana Crixia.

Successivamente, con n° 7 voti favorevoli, n° 3 voti contrari (I Consiglieri: VALLE F., VALENTI C e VIAZZO M.), e n° 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge essendo n° 10 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Prospetto aliquote IMU - Comune di PIANA CRIXIA

ID Prospetto 3801 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,03%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 29/11/2024 alle 09:40:05



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROPOSTA DI DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE N. 33 del 04/12/2024


OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.) PER L'ANNO 2025.

PARERE DI NATURA TECNICA DEL SERVIZIO TRIBUTI

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.

Piana Crixia, li 29/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(GRANATA Dott.ssa Ambra Giuliana)



PARERE PREVENTIVO DI NATURA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere: FAVOREVOLE.


Piana Crixia, li 29/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ROSSO Dott.ssa Denise)



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Massimo TAPPA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero 24 il giorno 06/12/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Piana Crixia, li 06/12/2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO



La presente deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno